

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

Sent. 11489/2018  
Cra. 2185/2018  
Rep. 12469/2018

nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Antonino La Malfa Presidente

dott.ssa Marta Ienzi Giudice rel.

dott.ssa Angela Coluccio Giudice

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 9531 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente

**TRA**

[ ] **S.R.L.**, in persona dell'amministratore unico ed amministratore giudiziario pro tempore dott.ssa [ ]  
[ ] elettivamente domiciliata in Roma, via [ ]  
[ ] presso lo studio dell'avv. [ ]

ATTRICE

**E**

**DOTT.** [ ] , rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. [ ] e dall'avv. [ ]  
[ ] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, [ ]

CONVENUTO

Oggetto: rendiconto

**MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con sentenza in data [ ] 2013 il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della [ ] s.r.l. ed ha nominato Curatore il dott.

Con atto depositato in data 7 maggio 2013 il dott. [ ] [ ] ha accettato l'incarico.

In data 3 agosto 2017 il dott. [ ] , curatore del fallimento n. [ ]/13 [ ] s.r.l., ha depositato il rendiconto sulla gestione predisposto ai sensi dell'art 116 L.F.


Con provvedimento in data 24 agosto 2017 il G.D. ha ordinato il deposito del conto in cancelleria fissando l'udienza del 25 ottobre 2017 per il deposito di eventuali osservazioni e gli adempimenti di rito.

In data 19 ottobre 2017 la dott.ssa [ ] , in qualità di amministratore unico della società e amministratore giudiziario del procedimento di Misure di prevenzione M.P. [ ] , ha depositato osservazioni al rendiconto della gestione del Fall. [ ] s.r.l.

In particolare ha lamentato condotte negligenti del curatore con riferimento al colpevole ritardo con cui aveva dato corso all'attività di liquidazione dell'attivo fallimentare, in relazione alle spese connesse, e l'inerzia nel recupero giudiziale di ingenti crediti.

In data 16 ottobre 2017, anche la sig.ra [ ] , che aveva presentato domanda tardiva di ammissione al passivo in data 7 luglio 2015 non ancora esaminata, ha depositato osservazioni al rendiconto.

All'udienza del 25 ottobre 2017 il G.D. ha concesso termine al Curatore fino al 10 novembre 2017 per il deposito di note ed ha rinviato all'udienza del 14 novembre 2017.



In data 10 novembre 2017 il Curatore ha depositato note di risposta alle osservazioni della dott.ssa

e della sig.ra ..

All'udienza del 14 novembre 2017 la dott.ssa ha depositato note di replica ed ha insistito per la non approvazione del rendiconto.

All'udienza del 14 novembre 2017 il G.D., viste le contestazioni, non ha approvato il rendiconto ed ha fissato la comparizione delle parti davanti al Collegio.

Con ricorso datato 12 febbraio 2018 la dott.ssa ha chiesto al Tribunale di Roma di non approvare il conto della gestione del Fallimento n. [ ]/13 [ ] s.r.l. presentato dal Curatore Fallimentare dott.

con vittoria di spese.

Il procedimento è stato iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Fallimentare.

Il dott. , Curatore del Fallimento n.

[ ] s.r.l., si è costituito chiedendo l'approvazione del rendiconto.

-----

Preliminarmente giova osservare che il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 l.fall, oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo di gestione, ovvero la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, anche il controllo della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti (Cass. n. 21653/10); le contestazioni del conto, inoltre, devono essere specifiche e non possono consistere in una enunciazione astratta dei comportamenti e delle attività che il curatore avrebbe dovuto effettuare e devono indicare i singoli comportamenti o vicende in relazione ai

quali il soggetto imputa al curatore di essere venuto meno ai suoi doveri e di avere, per tali cause, comportato un pregiudizio, almeno potenziale, al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, poiché solo in tal modo si consente al curatore di individuare la materia del contendere e di difendersi dagli addebiti mossi.

Le contestazioni, peraltro, non possono prendere le mosse da meri giudizi ex post sulle scelte effettuate, investendo e contestando le opzioni gestorie assunte sul solo rilievo della loro non convenienza od opportunità, ma devono attenersi a scelte o comportamenti erronei o negligenti relativi a violazione di legge o di procedura. Esse assumono peraltro rilievo solo nel caso in cui il curatore abbia tenuto un comportamento illecito dal quale sia scaturito un pregiudizio almeno potenziale agli interessi dei creditori.

Ciò premesso si deve passare all'esame dei singoli punti oggetto di contestazione onde valutarne la fondatezza tenendo conto anche, per ogni profilo, delle giustificazioni portate e documentate dal curatore.

Relativamente alle osservazioni della sig.ra   
, non essendo le stesse state reiterate nel presente procedimento, devono considerarsi abbandonate.

Quanto invece alle osservazioni della dott.ssa   
quest'ultima ha contestato al Curatore di:

- 1) aver effettuato le operazioni di inventario in un lasso di tempo eccessivo;
- 2) aver effettuato le operazioni di vendita in un lasso di tempo eccessivo;
- 3) aver sostenuto per la conservazione dei beni poi venduti costi eccessivi e non proporzionati al valore dei beni stessi;



4) non aver sollecitamente attivato le procedure per il recupero dei crediti.

I comportamenti di cui sopra, secondo l'assunto, avrebbero determinato un danno, per lo meno potenziale, data anche la obsolescenza a cui erano sottoposti i beni inventariati. Stabilisce l'Art. 38 l.f. che *"Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico"*. Tale dovere di diligenza si specifica nell'ambito della liquidazione nell'obbligo di adozione di ogni azione e cautela volta ad ottenere il massimo ricavato possibile e in tempi rapidi, in modo da massimizzare l'interesse dei creditori ed evitare che il trascorrere del tempo svilisca il valore dei cespiti.

L'art. Art. 87 l.f. infatti chiarisce che *"Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile"* e l'art. 104 ter, già nella sua formulazione precedente stabiliva il termine di 60 giorni per la formulazione del programma di liquidazione (e nel 2015 tale carattere acceleratorio è stato accentuato con la previsione del termine massimo di 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento per la redazione del programma di liquidazione e di due anni per l'ultimazione delle operazioni di vendita).

Nella valutazione dell'operato del curatore, quindi, la celerità dell'attività di liquidazione assume una sottolineatura già sul piano normativo e i comportamenti violativi del dovere di speditezza non possono che essere qualificati in termini di illiceità e negligenza.

Passando alla disamina delle singole contestazioni, si rileva che tutti gli appunti sollevati dalla dott.ssa  risultano fondati.



In relazione alle operazioni d'inventario la dott.ssa [ ] sostiene che le stesse abbiano avuto una durata eccessiva e non giustificabile in quanto esse sono iniziate il 25 maggio 2013 e si sono concluse con il deposito del verbale da parte del cancelliere solo in data 18 aprile 2014.

Torna di nuovo utile a questo proposito l'art. 87 l.f. a mente del quale *"Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori"*.

Dunque l'attività relativa all'inventario è rimessa integralmente all'iniziativa e alla responsabilità del curatore, il quale deve attenersi nel suo svolgimento al canone della massima celerità. E quindi appartiene ai doveri del curatore attivarsi e far sì che le attività in questione vengano svolte sollecitamente ed in modo da non procurare pregiudizio ai creditori, assumendo in tal senso ogni iniziativa utile o necessaria.

In punto di fatto risulta dagli atti che il Dott. [ ] ha iniziato le operazioni d'inventario tre settimane dopo la dichiarazione di fallimento il [ ] 2013 e che a fronte di una ingente massa di beni da inventariare sono stati effettuati solo nove accessi e molto diradati nel tempo. Ed invero, nel mese di giugno di tale anno non vi sono stati accessi, tre sono stati effettuati nel mese di luglio e poi gli altri sono stati svolti in novembre e dicembre. Infine il verbale d'inventario è stato depositato in data 18 aprile 2014, quindi quattro mesi dopo l'ultimo accesso.



La stessa tempistica sopra riportata, che evidenzia dei lunghi vuoti di attività (nei mesi di giugno, agosto, settembre ed ottobre) manifesta una ingiustificabile lentezza ed appare aggravata dalle circostanze pacifiche che per un verso i beni da inventariare erano soggetti a rapida obsolescenza e conseguente perdita di valore (si tratta di prodotti ed accessori audio-video, prodotti ed accessori di telefonia, prodotti ed accessori per PC, prodotti ed accessori TV, cantinette frigo, climatizzatori, elettrodomestici, videogiochi, prodotti ed accessori per ufficio), e per altro verso la procedura era costretta a sopportare per la loro custodia e conservazione di costi di altissimi (il solo canone di locazione del magazzino di  era di € 23.000,00 al mese).

Quanto sopra evidenzia l'inerzia del curatore il quale, pur nella consapevolezza dei costi che ogni mese di ritardo comportava per la procedura, non si è attivato per la più celere definizione dell'inventario. Né può essere portata a giustificazione l'indisponibilità del cancelliere, peraltro non dimostrata, dal momento che il curatore ha il dovere di evitare tali eventuali lentezze sia sollecitando adeguatamente il cancelliere o chiedendo la sua sostituzione, sia adottando metodologie diverse d'inventario anche richiedendo se del caso l'esercizio provvisorio oppure la collaborazione di società private presenti sul mercato se i tempi del cancelliere sono troppo lunghi (l'art. 104 ter, comma IV. Prevede infatti che "Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo"), considerando che dalla rapidità delle operazioni dipendeva



la possibilità di procedere alla vendita dei beni inventariati e di risparmiare ingenti spese di gestione.

Anche il secondo motivo di contestazione, relativo alla durata eccessiva delle operazioni di vendita è fondato.

Indubbiamente il ritardo nel completamento dell'inventario ha comportato un ritardo anche nelle operazioni di vendita.

A ciò però si è aggiunta anche l'ulteriore inerzia del curatore che ha portato a stipulare il contratto di vendita delle "giacenze di magazzino" ben due anni dopo dalla fine delle operazioni d'inventario ed a vendere i beni stessi l'anno successivo ad un prezzo inferiore di € 200.000 rispetto al valore di stima.

Invero dopo la dichiarazione di fallimento del  2013, con istanze del 13 giugno e 26 giugno 2013 il curatore ha ottenuto l'autorizzazione a subentrare nei contratti di lavoro del personale che svolgeva "funzioni compatibili e strumentali con le esigenze della procedura volta alla vendita di tutti i prodotti presenti nel magazzino" e negli altri contratti pendenti (locazione del magazzino contenente i beni, fornitura di energia elettrica, assicurazione), sempre finalizzati alla conservazione dei beni in attesa della loro vendita. Nelle suddette istanze ha richiesto l'autorizzazione fino al 31 luglio 2013 proprio perché la vendita doveva avvenire nel più breve tempo possibile. A causa della lentezza dell'inventario è stato costretto a chiedere un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013. Dopo quest'ultima richiesta il curatore è andato avanti con i contratti di sua iniziativa senza mai informare il G.D.

Solo dopo un anno dal deposito dell'inventario, ed esattamente in data 14 aprile 2015, la s.r.l., incaricata dal curatore di procedere alla valutazione dei beni, ha predisposto una relazione di stima degli stessi.






In data 30 giugno 2015 il curatore ha depositato il programma di liquidazione che è stato approvato il 21 luglio 2015 e solo il 24 settembre 2015 ha depositato un supplemento di programma di liquidazione, chiedendo l'autorizzazione alla vendita dei beni mobili di cui all'inventario tramite il commissionario s.r.l.

Il supplemento al programma di liquidazione è stato approvato due mesi dopo in data 26/11/2015 in assenza di segnalazione al giudice dell'urgenza, e quindi il 2 dicembre 2015 è stato stipulato il contratto con il commissionario per la vendita.

Dopo diversi tentativi rimasti infruttuosi e un ulteriore supplemento al programma di liquidazione, solo in data 20 maggio 2016, il G.D. ha autorizzato il curatore ad accettare l'offerta di acquisto da parte della di al prezzo di € 245.000,00.

Non può non evidenziarsi, al pari di quanto già sottolineato per le operazioni d'inventario, anche in questo caso l'eccessiva lentezza del curatore il quale non ha assunto tutte le iniziative operative necessarie per la più sollecita liquidazione, anche in questo caso sottolineando i costi altissimi che nel frattempo venivano affrontati. Infatti ogni mese di ritardo comportava per la procedura l'esborso inutile di decine di migliaia di euro, tanto da rendere addirittura non utile per i creditori il risultato della vendita dei beni. Non può infatti non considerarsi che a fronte di un esborso per la locazione del magazzino di € 873.068,72, di € 225.437,43 per il costo del personale ed € 219.125,59 per servizio di facchinaggio in tre anni, dalla vendita sono stati ricavati solo € 245.000, con una onerosissima perdita per i creditori, pari alla differenza 1.062.667,74, senza tener conto degli ulteriori costi di assicurazione, smaltimento rifiuti,




energia elettrica, noleggio muletto, per i beni in leasing e per la custodia delle autovetture.

Non senza tener conto, peraltro, che il curatore era già in possesso di una stima sommaria dei beni eseguita al momento dell'inventario (sia pure con riferimento al valore d'acquisto) e pertanto avrebbe potuto già sin dall'inizio attivarsi per la più rapida stima possibile e per la successiva vendita, considerando la concreta situazione in atto, la rapida obsolescenza del materiale in magazzino e le difficoltà incontrate, sulla scorta del disposto dell'art. 104 ter comma VII a tenore del quale anche *"Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, (solo) quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori."*

Nel caso di specie quindi deve concludersi che anche sotto questo aspetto l'azione del dott. non è stata improntata ai necessari canoni di speditezza e diligenza che sono previsti dalle norme fallimentari.

Il terzo motivo di contestazione è quello di aver sostenuto per la conservazione dei beni poi venduti costi eccessivi e non proporzionati al loro valore.

In primo luogo, così come contestato dall'opponente, non appare comprensibile la scelta del Curatore di mantenere il contratto di locazione. Trattandosi di un contratto stipulato il 2 agosto 2010 con durata di anni 6+6 il curatore avrebbe potuto dare la disdetta alla scadenza dei primi sei anni e pagare l'indennità di occupazione evitando pertanto, come poi ha dovuto fare, di recedere anticipatamente e pagare così l'equo indennizzo (riconosciuto poi nella misura di € 36.000). Né pare adeguato addurre a giustificazione l'eventuale obbligo di



restituzione dell'immobile, posto che ben avrebbe potuto il curatore in alternativa anche rinegoziare il contratto con l'affittante evitando i costi della successiva disdetta.

I costi complessivamente affrontati per la liquidazione del magazzino sono quantificati in circa €. 1.300.000, tra oneri di locazione, oneri di personale e servizi di facchinaggio a fronte di un valore di stima di circa €. 450.000 e un valore di cessione di €. 225.000.

Va tenuto conto a tal proposito che il curatore, al fine di valutare l'incidenza dei costi e l'utilità del loro mantenimento, aveva anche a disposizione le valutazioni di massima svolte in sede d'inventario. Né può trovare adesione il riferimento, a giustificazione dell'operato, al valore contabile del magazzino di €. 1,4 milioni, posto che è di comune esperienza per i professionisti del settore constatare che i valori di contabilità non sono spesso veritieri e per altro verso che già le indicazioni dell'inventario ridimensionavano fortemente il valore contabile.

Così come non è sufficiente addurre quale giustificazione la necessità della custodia e conservazione, posto che non è stato contestato il fatto in sé di aver custodito e conservato i beni, né tantomeno di averli venduti, ma di aver dilungato le operazioni di liquidazione ed inventario in un contesto di spese manifestamente troppo oneroso, senza assumere alcuna specifica iniziativa per ridurre i tempi o abbattere i costi.

Appare perciò chiaro che l'addebito mosso al curatore trova conferma anzitutto nella sproporzione tra costi e via di produzione e possibile ricavo, sproporzione che chiaramente doveva indurlo, oltrechè ad accelerare le attività di inventario e vendita, anche ad attivare, nel corso del tempo, le necessarie misure atte a contenere le passività



derivanti dal mantenimento degli esborsi di locazione, personale e facchinaggio.

Anche questi comportamenti sono ascrivibili a negligenza del curatore nello svolgimento dei suoi compiti.

Il quarto motivo di contestazione riguarda la mancata tempestiva attivazione per il recupero dei crediti vantati dalla società nei confronti di terzi, che alla data della dichiarazione di fallimento risultavano ammontare a complessivi € 4.820.191,00.

Il curatore solo nei mesi di luglio 2015, quindi oltre due anni dopo la sentenza di fallimento, ha richiesto ai debitori di procedere al pagamento per somme superiori ad € 1.000,00.

In data 22 settembre 2015 ha depositato un supplemento al programma di liquidazione nel quale venivano indicati i crediti della fallita per forniture di merce per un totale di € 4.768.660,47, chiedendo al G.D. l'autorizzazione per procedere al recupero, ma solo il 20 marzo 2017 l'avv. veniva autorizzato ad avviare le attività di recupero dei crediti.

Pur nella consapevolezza che l'esercizio delle azioni di recupero dei crediti deve essere preceduta dalle opportune verifiche documentali al fine di evitare azioni infondate, appare evidente il colpevole ritardo (oltre due anni dalla dichiarazione di fallimento alla prima iniziativa del curatore del luglio 2015) nell'esercizio dell'attività recuperatoria e, anche sotto questo aspetto, la negligenza nella conduzione delle attività di liquidazione.

In conclusione, tutti i profili fin qui esaminati evidenziano un comportamento gravemente negligente del curatore che ha arrecato un danno già attuale al patrimonio, che può essere individuato nella differenza tra le spese ingiustificate ed esorbitanti sostenute ed il

modesto ricavato della vendita, in relazione alla quale il curatore non ha fornito alcuna spiegazione o giustificazione.

A ciò si aggiunge il danno potenziale per l'inerzia nel recupero dei crediti e che si accerterà pienamente all'esito delle azioni che la dott.ssa [ ] sta intentando.

Per le considerazioni sin qui svolte il conto della gestione del fallimento n. [ ]/13 presentato dal curatore dott. [ ] non può essere approvato, con conseguente condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dalla [ ] S.R.L. in persona della dott.ssa [ ] nella qualità di amministrazione unico e di amministratore giudiziario pro tempore nei confronti di [ ] quale curatore del fallimento [ ] s.r.l. n. [ ]/13 così dispone:

- in accoglimento della domanda non approva il conto reso dal curatore del fallimento;
- condanna il resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre a spese generali (15%), IVA e CPA nella misura di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma in data 24.5.2018.

Il giudice rel.

*Manuela*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
- 6 GIU. 2018  
Roma, 6  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa *FATEZZA FORTI*

Il Presidente

*[Signature]*